



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 128

Del, 20 SET. 2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e succ.)

Vista la relazione di accertamenti tecnici pervenuta al prot. n. 13365 del 6.4.2011, redatta a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, dalla quale si rileva che il sig. Daniele Antonio nato a Hanau (D) il 4.7.1965, residente in Ferrara alla via Luciano Chailly n. 5/a int. 26, quale amministratore un. della società D.A.N. immobiliare srl., ha posto in essere in località Cafasso, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile riportato in catasto terreni al foglio 34 particella 364, 379, 1369 ex 11/d – lungo la SS 18 al km 94, di Salerno, un esercizio di attività di commercio di autoveicoli all'ingrosso, e mantiene opere edilizie abusive.

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che in assenza di titolo urbanistico viene esercitata attività di commercio di automezzi nuovi ed usati all'ingrosso su di una superficie estesa circa m<sup>2</sup> 14.600 adibita per la maggior parte a deposito all'aperto, oggetto di pavimentazioni parte in massetti di cls e parte di bitume, sistemata con aiuole, palmizi, alberature, recinta sui quattro lati, e sulla quale insistono i manufatti edificati senza titolo appresso specificati.

1. Prefabbricato in ferro al confine sud di m 11.90 x 4.20 x 3.00 di altezza media, adibito ad ufficio e ricovero attrezzi;
2. Capannone industriale in ferro al confine sud di dimensione di m 46.00 x 10.00 x 4.25 di altezza alla gronda, adibito ad autorimessa;
3. Capannone industriale in ferro al confine sud di dimensione di m 50.00 x 10.00 x 5.20 di altezza alla gronda, adibito ad autorimessa;
4. Tettoia in ferro e pannelli di lamiera ad uso ricovero autovetture di dimensioni di m 9.60 x 6.00 x 2.50;
5. Prefabbricato in ferro con copertura a due falde, reso stabile al suolo con murature e rivestimenti, completo di impianti, arredato ed in uso, con dimensioni di m 10.00 x 7.30 x 2.30 di altezza utile interna, con calpestio fuori terra per cm 70.
6. Muro di recinzione in c.c.a., blocchi di lapilcimento, e parti prefabbricate a recingere il lato sud della lunghezza di m 285 circa con spessore di cm 20 e altezza media di m 2;
7. Muro di recinzione in c.c.a., blocchi di lapilcimento, a recingere il lato ovest, della lunghezza di m 11 circa con spessore di cm 20 e altezza media di m 2;
8. Muro di recinzione in c.c.a., a recingere il lato nord della lunghezza di m 180 circa con spessore di cm 20 e altezza media di m 2;
9. Recinzione in paletti di cls. prefabbricati lungo il respante lato nord della lunghezza di circa m 110 ed altezza di m 1,20;

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E3 di interesse ambientale rilevante contermine la città antica di Paestum;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447);
- b) Zona di rispetto dell'antica città di Paestum (Legge 5.3.1957, n. 220);
- c) Fasce di rispetto degli elettrodotti delle cabine e delle sottostazioni elettriche (Art. 5 del DPCM 23 aprile 1992)
- d) Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
- e) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere e le attività descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto dette opere configurano *una trasformazione permanente del suolo*, destinato all'uso agricolo

di tutela ambientale, che non ne consente l'utilizzo, e pertanto sono in contrasto a quanto disposto dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente (artt. 14, 19, 29) ed in quanto per la area in esame è prescritta l'inedificabilità assoluta, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1957 n. 220.

CONSIDERATO altresì che le opere costituiscono superfici e volumi edilizi, sono utilizzabili autonomamente, per caratteristiche e dimensioni esorbitano dalla nozione di pertinenzialità, che per la loro natura sarebbero soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed inoltre essendo in area soggetta a vincolo paesaggistico, non è possibile conseguire autorizzazione paesaggistica postuma in sanatoria, secondo il combinato disposto dagli artt. 146, 167, 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

#### **ORDINA**

Al Sig. Daniele Antonio, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con il ripristino ambientale dell'area e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **CON DIFFIDA**

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

#### **INFORMA**

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

#### **DISPONE**

Che il provvedimento medesimo venga notificato alla responsabile dell'abuso, sig. Daniele Antonio, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

#### **COMUNICA**

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto:

Il Responsabile del Servizio  
geom. Mario BARLOTTI

